

Proposta di legge regionale di iniziativa del Consigliere Mancuso recante: “Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, di natura ordinamentale, reca una modifica all'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22. Al fine di rendere il testo in linea con il dettato costituzionale relativo al principio di parità di cui al relativo art. 3, l'intervento di novellazione si rende necessario per riconoscere anche l'EPLI (Ente Pro Loco Italiane), alla pari dell'UNPLI, quale organismo di coordinamento e rappresentanza delle Pro Loco iscritte. La modifica, nella sostanza, novella i commi 1 e 2 del suddetto articolo.

Infine, si evidenzia che, nonostante la fase di prorogatio in cui attualmente versa la corrente legislatura, la presente proposta riveste i caratteri dell'indifferibilità ed urgenza, atteso che la stessa mira ad allineare il testo novellato al principio costituzionale d'uguaglianza precedentemente citato. Pertanto si ritiene in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 25/2021 (Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021).

Il testo di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 reca la novella. Infine, l'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'art. 3 l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione della legge nel BURC.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di legge recante: Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1¹ Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca la novella ordinamentale all'art.4 della lr 22/2020	//	//	//
2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.	//	//	//
3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2² Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//

¹ **La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

² Indicare nella **tabella 2** il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: - l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; - nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 22/2020)

1. *L'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 è sostituito dal seguente:*
“Art. 4 (Riconoscimento delle Attività associative delle Pro Loco) - 1. La Regione riconosce l'attività dell'UNPLI e dell'EPLI nelle loro articolazioni territoriali, quali organismi di coordinamento e di rappresentanza delle Pro Loco iscritte.
2. La Giunta regionale può concludere con gli organismi di rappresentanza (UNPLI e EPLI) accordi di collaborazione per iniziative di cui all'articolo 3 di valenza regionale.”.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 21 aprile 2021

Il Consigliere regionale
f.to Filippo MANCUSO